

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI  
INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e  
Diritti Umani



PENA E RIPARAZIONE: L'OPZIONE DEL REINSERIMENTO  
SOCIALE

*Relatore:* Prof. FRANCESCO BERTI

*Laureanda:* MADDALENA PASTORINO

Matricola N. 1235232

A.A. 2021-2022

*Alla Trap Italiana 2016-2018 e a VillaBanks: i momenti più difficili li ho saputi  
superare grazie a voi.*



# **INDICE**

<b>INTRODUZIONE</b>	5
<b>CAPITOLO 1</b>	7
La secolarizzazione del diritto penale	
1 - La concezione della pena pre-illuminista	
1.1 - Christian Thomasius	8
2 - La concezione della pena nell'illuminismo	10
2.1 - Montesquieu	11
2.2 - Voltaire	12
3 - Cesare Beccaria	13
<b>CAPITOLO 2</b>	16
Il diritto penale nell'età contemporanea	
1 - Scuola classica e scuola positiva: due concezioni diverse del delitto e della pena	
2 - Umanizzare la pena	20
2.1 - La variabile "recidiva"	22
<b>CAPITOLO 3</b>	25
Dall'umanizzazione della pena al reinserimento sociale: il caso cooperativa Giotto	
1 - Il progetto Giotto	
2- L'esperienza come dipendete Giotto	28
<b>CONCLUSIONI</b>	31
<b>BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA</b>	33
<b>RIGRAZIAMENTI</b>	35

## INTRODUZIONE

Nel corso della storia dell'essere umano la pena ha avuto diverse funzioni. Tra le prime, è stata quella denominata come "legge del taglione", risalente al Codice di Hammurrabi, diciassettesimo secolo a.C., che consiste nell'infliggere un danno pari all'offesa ricevuta. Questa concezione di pena si mantiene nel corso dei secoli, cambiando leggermente a seconda dei periodi. Nel diritto romano scompare il desiderio vendicativo, mentre prevale il voler purificare nel reo, attraverso la sanzione, l'onta arrecata all'offeso, e il voler farsi perdonare dalle divinità, offese dall'atto illecito commesso. Con la caduta dell'Impero Romano, trionfa la pena privata da parte dell'offeso, dando largamente spazio ad una funzione vendicativa e di espiazione del peccato commesso, pensiero tipicamente cristiano-cattolico. La pena pubblica tornerà in vigore solo a partire dal Rinascimento medievale, permettendo così allo Stato di decidere come sanzionare il reo.

Nel primo capitolo si partirà con l'espone la visione della pena a partire dai giusnaturalisti, con i quali inizierà a secolarizzarsi, sviluppando e concretizzando questa visione con gli illuministi, nello specifico con Cesare Beccaria. In questa fase la pena passa dall'essere strettamente punitiva ad una versione più antropocentrica ed aperta ad una funzione riabilitativa.

Il secondo capitolo tratta il pensiero più contemporaneo della Scuola Classica e quella Positiva, soffermandosi sull'idea moderna della pena come mezzo per il reinserimento sociale degli ex-detenuti.

L'ultimo capitolo presenterà un esempio pratico di questi progetti riabilitativi, ovvero il progetto Giotto, cooperativa sociale che si occupa di insegnare ai carcerati lavori che permettano loro una facilitazione nel riprendere familiarità con l'ambiente esterno.



# CAPITOLO I

## LA SECOLARIZZAZIONE DEL DIRITTO PENALE

Nel seguente capitolo verranno illustrati i pensieri degli autori precedenti a quelli della Scuola classica, ovvero coloro che rientrano nel filone dell'illuminismo e precedente ad esso. La secolarizzazione del diritto, che servirà per arrivare a parlare di un diritto della pena più simile a quello che si conosce oggi, inizia a partire dal giusnaturalismo, in cui il reato comincia a non coincidere più col peccato<sup>1</sup>, ma viene configurandosi come un elemento dannoso per la società.

Ad approfondire e consolidare questo concetto e le sue implicazioni giuridiche e sociali saranno proprio gli illuministi, i quali daranno vita ad una concezione diversa di pena, da cui partiranno i pensatori della Scuola classica e positiva.

### **1 - La concezione della pena pre-illuminista**

Per arrivare a parlare della pena nell'età dell'illuminismo, periodo a partire dal quale la pena inizierà ad essere interpretata non solo come punizione del reo, ma anche come possibilità di riabilitazione di un essere umano, serve dare una sintetica panoramica del periodo precedente all'illuminismo e occorre specificare la definizione di scienza del diritto penale, ovvero “la branca del settore penalistico che ha l'obiettivo di assicurare l'esatta applicazione del diritto penale e di garantire una risposta normativa al problema della devianza criminale”.<sup>2</sup>

Il diritto penale inizia a modernizzarsi nel periodo del giusnaturalismo laico, in cui inizia a svilupparsi la secolarizzazione del diritto che lo porterà a spogliarsi di concetti morali tipicamente appartenenti alla religione (in questo caso cristiana cattolica) che spesso non permettevano di assegnare pene proporzionali ai delitti commessi.

---

<sup>1</sup> Dolcini, E., *Manuale di Diritto Penale*. Giuffrè, Milano 2006.

<sup>2</sup> Fiore, C., Fiore, S., *Diritto Penale*. Utet Giuridica, Torino 2020.

Il giusnaturalismo<sup>3</sup> pone il fondamento del diritto naturale, ovvero la provenienza del diritto e quindi della sua validità, in un elemento che differisce a seconda dei periodi storici. Durante il periodo classico, che si fa risalire ai greci, viene posta a fondamento del diritto la natura, ovvero quella parte di mondo che non viene toccata dalla volontà umana; di seguito compare il giusnaturalismo medioevale che pone il fondamento del diritto naturale la figura di Dio; infine il giusnaturalismo moderno che pone il fondamento del diritto fondamentale nell'essere umano.

In quest'ultima fase vi sono tre importanti punti attorno ai quali ruota la filosofia: lo stato di natura dell'essere umano, che per i giusnaturalisti moderni deve concludersi con una scelta consapevole degli esseri umani; il contratto sociale, che è ciò che permette all'essere umano di uscire dallo stato di natura per fondare uno stato basato su principi legittimi e razionali; infine, la dottrina dei diritti innati, ovvero quei diritti intrinseci alla natura dell'essere umano e alla sua ragione e non come qualcosa proveniente dall'esterno di esso.

Con questi punti, il giusnaturalismo moderno ha dato una spinta importante verso la secolarizzazione del diritto, elemento che incide particolarmente sull'interpretazione della pena che, di conseguenza, non si fonderà più su basi teologiche, quindi anche morali, ma su basi secolari, in cui la pena viene concepita come mezzo di prevenzione dei delitti commessi e non come un'espiazione dai peccati.

## **1.1 - Christian Thomasius**

Di seguito non verranno analizzati i vari autori del giusnaturalismo, ma ci si concentrerà sul pensiero di Christian Thomasius<sup>4</sup>, filosofo a cavallo tra il giusnaturalismo del Seicento e l'illuminismo settecentesco, a partire dal quale comincerà a farsi sentire l'importanza di una mitigazione delle pene attraverso la riforma del sistema penale fino a quel momento conosciuto.

---

<sup>3</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 1.

<sup>4</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 43.



Dell'intera dottrina di Thomasius in questa sede ci si soffermerà principalmente sulla sua lettura della funzione della pena. L'autore pone innanzitutto l'attenzione sulla necessità di distinguere il concetto di pena divina da quello di pena umana, che differiscono e per il loro autore e per il loro fine. La prima ha come unico obiettivo l'espiazione dei delitti, mentre la seconda si suddivide a sua volta in pena in quanto tale, ovvero che ha luogo nella società ed è inflitta dal sovrano, e pena in quanto vendetta, che invece avviene nello stato di natura ed è inflitta da un eguale.

Thomasius evidenzia<sup>5</sup> come la pena sia ingiusta nel momento in cui viene inflitta con l'unico scopo di far soffrire gli altri, così come la vendetta diventa ingiusta se viene applicata in società dove non esistono tribunali che possano dirimere le controversie.

L'autore parte da queste suddivisioni, che si trovano all'interno della sua opera *Institutiones iurisprudentiae divinae*, per arrivare alla conclusione che le pene devono essere proporzionali ai delitti, e devono svolgere una funzione deterrente, più che concentrarsi sull'atto punitivo.

Nel corso delle opere successive, egli si distacca da queste categorizzazioni per concentrarsi maggiormente sulla secolarizzazione del delitto e sulla sua dottrina penale che offre concetti di delitto e pena con una base giuridica. Per Thomasius<sup>6</sup> è necessario che la pena non sia solo punitiva, ma che, anzi, debba prima di tutto essere messa in atto per un "bene futuro". Oltre a prevenire delitti successivi e intimidire altri soggetti inclini a compiere delitto, la pena ha, per l'autore, lo scopo di redimere, ovvero emendare nel suo significato di "correggere" e "migliorare". Analizzando più dettagliatamente quanto detto finora emerge come la teoria relativa di Thomasius non sia coerente, in quanto non riesce a renderla applicabile nei fatti, rimanendo così una semplice premessa relativistica. Infatti, l'autore, non riesce a far coincidere, tramite il concetto ben presente nei suoi scritti dell'egual peso che devono avere pena e delitto, l'interpretazione di pena come mezzo per una riabilitazione della persona. Per questi motivi Thomasius viene considerato un autore di passaggio verso l'illuminismo e gli autori che ne fanno parte.

---

<sup>5</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 52.

<sup>6</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 56.

Un'ultimo aspetto che si vuole affrontare di questo autore, è il desiderio di una riforma umanitaria del sistema penale, elemento che appare nella sua opera *De Tortura ex foris christianorum proscribenda* insieme ad una analisi della tortura. Thomasius non solo afferma che la tortura è un mezzo che non dovrebbe essere ordinariamente utilizzato per punire o estorcere la verità, ma che essa è anche poco efficace, in quanto non necessariamente chi è colpevole dirà la verità e per lo più saranno gli innocenti che, stanchi delle estenuanti torture afflittegli, potrebbero dichiarare di aver commesso il delitto di cui vengono accusati solo per mettere fine a quei tormenti. È quindi meglio, per l'autore, lasciare impunito un colpevole che punire un innocente.

## **2 - La concezione della pena nell'illuminismo**

Nel Settecento comincia ad esserci una volontà diffusa di una riforma umanitaria del sistema penale dovuta grazie soprattutto all'esigenza di operare una netta separazione tra la sfera statale e quella ecclesiastica sull'interpretazione di difesa della coscienza dell'essere umano. È da questo periodo storico che inizia una lotta filosofica e politica contro il fanatismo religioso, che era solito applicare le proprie credenze alla regolamentazione giuridica dei delitti e delle pene. I filosofi illuministi sviluppano le idee nate nel corso del secolo precedente dai pensatori giusnaturalisti, approfondendo meglio le questioni già viste e sviluppando proposte applicabili di metodi alternativi alla pena tradizionale.

Si andranno ora ad analizzare alcuni autori fautori della secolarizzazione del diritto penale che sarà poi il principio fondamentale di Cesare Beccaria, a cui si darà spazio maggiore data la sua incidenza sul tema.

## 2.1 - Montesquieu

Montesquieu<sup>7</sup> non presenta una vera e propria elaborazione di una teoria sulla funzione della pena: infatti, egli non sviluppa i significati dello scopo della pena, che per lui è quello di evitare che i delitti vengano commessi. Il filosofo ha per lo più sostenuto l'idea della mitigazione della pena, ovvero che quest'ultima non deve essere crudele. Montesquieu è dunque il primo autore di questo secolo che porta avanti le motivazioni del perché una riforma umanitaria del diritto penale sia essenziale. Nei suoi scritti e nelle sue lettere, il filosofo dà molto spazio al diritto penale, soffermandosi su come le pene siano eccessivamente severe e sul fatto che questa severità non porti a nulla se non ad una maggiore indisciplinatezza, mettendo a confronto l'esempio di paesi dove le pene sono miti e paesi in cui invece sono rigide. Nei primi le pene riescono ad avere una funzione intimidatoria sui cittadini, mantenendo così maggiore ordine, mentre nei secondi, come ad esempio il Giappone, i cittadini sono puniti con la morte, dando alla pena un significato di sola vendetta per aver disobbedito al volere di chi sta al comando, più che di vera funzione di insegnamento e correzione del comportamento.

Montesquieu porta avanti l'idea già vista da alcuni autori a lui precedenti che le pene debbano essere proporzionali ai delitti commessi, ma che debbano essere comunque mitigate e non si possa accettare la legge del taglione in quanto tale perché lo stato rientrerebbe nella tipologia di stato-governo dispotico. Per quanto l'autore non approvi la vendetta, comunque non considera la condanna a morte del tutto sbagliata, come invece succederà a partire da Beccaria, giustificando la pena di morte sulla base del fatto che rientra nel contratto che il cittadino ha con lo stato e che, quindi, godendo dei benefici delle leggi, ne deve anche sopportare il "peso".

Montesquieu è colui che dà il via al liberalismo penale, condannando il sistema penale dei suoi tempi, la violenta commessa e perpetuata dall'essere umano, e l'eccessiva severità delle pene. Il liberalismo penale, per Montesquieu, deve garantire contemporaneamente legalità e certezza al diritto, e libertà e sicurezza ai cittadini.

---

<sup>7</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 73. Sul pensiero penale di Montesquieu si veda: Ippolito, D., *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Donzelli, Roma 2016.

## 2.2 - Voltaire

Questo autore inizia ad interessarsi della dottrina della pena a tarda età, ispirandosi e appassionandosi alla questione grazie soprattutto all'opera di Cesare Beccaria *Dei delitti e delle pene*<sup>8</sup>. Inizia ad interessarsi alla riforma umanistica del diritto penale a partire dal caso di Jean Calas dei Sirven<sup>9</sup>, portandolo come esempio nei suoi *pamphlets*, in cui difende la libertà umana e la tolleranza nei confronti degli esseri umani.

Il filosofo sottolinea spesso quanto la religione abbia un'influenza negativa sul diritto penale, non garantendone la giustizia, ma, in nome della fede, squilibrando il principio della proporzione delitto-pena. C'è quindi bisogno di un'urgente secolarizzazione del delitto penale e di una sua riforma di tipo umanistico: bisogna avere una maggiore tolleranza nei confronti di chi commette un delitto e le pene devono essere ben proporzionate al delitto commesso. Quest'ultimo punto viene maggiormente sviluppato in quanto, secondo l'autore, non possono essere giudicati allo stesso modo crimini tanto diversi: viene portato l'esempio della condanna alla pena di morte a persone che hanno compiuto crimini di assai diversa importanza: un ladro e un assassino. Voltaire sottolinea che se non c'è una giusta distinzione delle pene, le persone saranno invogliate a compiere il crimine maggiore (in questo caso l'assassinio) siccome verrebbero puniti allo stesso modo per un crimine di minore importanza.<sup>10</sup>

Egli affronta poi il tema della pena di morte, sostenendo che quest'ultima non ha una grande funzione deterrente; sostiene, poi, che sia una giusta punizione solo per chi è notevolmente colpevole di un reato grave (come l'uccisione di un capo di stato o di un membro familiare) e che sia da mettere in atto solo quando non vi sono altri modi per salvare la vita di chi viene minacciato da questi reati, altrimenti i magistrati diventano loro stessi assassini.

---

<sup>8</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 129.

<sup>9</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 130.

<sup>10</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 136.

Per Voltaire<sup>11</sup> la pena deve essere in primis utile, avere uno scopo sociale, facendo prevalere argomentazioni utilitaristiche a quelle umanistiche o etico-religiose. Ciò fa capire che per il filosofo la questione della pena in generale o, nello specifico, della pena di morte, non sia se questa sia giusta o ingiusta, ma se questa sia utile o meno alla società. Il pensatore sostiene che è necessario rivedere le pene esagerate, troppo crudeli, difendere la tolleranza, non voler punire gli atti contrari alla religione, rientrando così in una volontà di secolarizzazione e umanizzazione della riforma del sistema del diritto penale. È per i motivi appena espressi che Voltaire si colloca nel mezzo tra il pensiero di Montesquieu, e quello dei suoi predecessori, e il pensiero di Beccaria.

### 3 - Cesare Beccaria

L'importanza di questo filosofo e pensatore italiano nell'ambito del diritto penale è dovuto al fatto che egli riuscì per primo a portare a maturazione alcuni principi di questo campo di ricerca e discussione<sup>12</sup>.

L'opera che l'ha reso celebre è *Dei delitti e delle pene*, nella quale esprime l'esigenza di una radicale riforma del sistema criminale.

Nella sua filosofia<sup>13</sup> emergono due punti principali che sono l'utilitarismo, in quanto dice che le leggi non debbano essere a favore di pochi, ma che debbano dare la massima felicità a più persone possibili, e il contrattualismo, attraverso il quale l'essere umano per entrare in società ha rinunciato ad alcune libertà (come quella di fare la guerra, tipica dello stato di natura) per ricevere dei diritti in cambio, e che quindi nel momento in cui vengono infranti gli accordi è giusto che venga inflitta una pena. Da quest'ultimo punto, l'autore fa derivare alcune conseguenze che incidono sul diritto di punire: solo le leggi possono decretare le pene sui delitti; le leggi devono essere generali e creare obblighi per tutti i cittadini (il compito di giudicare spetta al magistrato soltanto); pene

---

<sup>11</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 141.

<sup>12</sup> Sul pensiero di Beccaria si veda Audegean, Ph., *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, Carocci, Roma 2014.

<sup>13</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 111.

atroci vanno contro alla natura del contratto sociale; solo i legislatori hanno il compito di interpretare le leggi.

Per Beccaria<sup>14</sup> il fine della pena è quello di evitare che il reo compia altri delitti e di disincentivare altri membri della società a compiere loro stessi dei delitti, quindi una funzione preventiva e intimidatoria. Fin qui non introduce niente di nuovo, anzi, come molti pensatori precedenti a lui avevano già constatato, la pena deve essere proporzionata al delitto commesso, ma per fare questo aggiunge un nuovo criterio di giudizio: per stabilire la misura di un delitto, bisogna vedere in che misura quest'ultimo reca danno alla società. Beccaria introduce la "dolcezza delle pene"<sup>15</sup>, ovvero che le pene, per essere efficaci, è necessario che il bene derivante dalla commissione del delitto venga superato di poco dal male della pena inflitta, tutto ciò che va oltre a questo è superfluo e tirannico.

Un altro elemento di novità è quello dell'umanitarismo<sup>16</sup> che, anche se già sostenuto da altri autori, mai prima di questo filosofo era stato così presente nelle opere di diritto della pena. Infatti, si percepisce chiaramente attraverso gli scritti di Beccaria, la compassione per chi commetteva un delitto, a sua volta vittima di un sistema penale mal organizzato e ingiusto a livello umano.

È, però, la polemica fatta contro la pena capitale che riceve le maggiori attenzioni da parte del pubblico e della scena illuminista dell'epoca: Beccaria è il primo pensatore a prendere posizione netta contro la pena di morte. Le argomentazioni che sostengono la sua posizione si ricollegano ai due principi fondamentali visti sopra. Infatti, se con il contratto sociale gli esseri umani hanno già rinunciato a delle libertà, non possono rinunciare anche alla propria vita, presupposto necessario della libertà; la pena di morte non è poi utile alla società in alcun modo e, anzi, è "un assurdo, che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne

---

<sup>14</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 114.

<sup>15</sup> Beccaria, C., *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994, p. 59.

<sup>16</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 117.

commettano uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ne ordinino uno pubblico"<sup>17</sup>.

Un altro punto sul quale si sofferma Beccaria è l'inutilità della tortura del reo nel corso del processo per fargli confessare un delitto, in quanto, in caso l'accusato fosse innocente, i delitti non sarebbero provati e si andrebbero a perpetuare inutili tormenti, infliggendo una pena ingiusta. Il filosofo sottolinea quindi che un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza finale del giudice e che quindi fino ad essa non potrà essere trattato di conseguenza<sup>18</sup>. L'esito della tortura non è la verità oggettiva dell'avvenimento delittuoso posto sotto giudizio, ma "un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità"<sup>19</sup>.

Concludendo, si può considerare il pensiero di Beccaria come umanitario e liberale. Tale pensiero ha l'obiettivo, non tanto di distinguere il momento della minaccia della pena con quello della sua esecuzione, ma di stabilire il principio di legalità del diritto penale e di riformare la legislazione criminale mitigandola. Infatti, il filosofo sostiene che sia meglio prevenire i delitti che punirli, e questo deve essere l'obiettivo di una buona legislazione.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Cattaneo, M., *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara 1974, p. 120.

<sup>18</sup> Beccaria, C., *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994, p. 38.

<sup>19</sup> Beccaria, C., *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994, p. 41.

<sup>20</sup> Beccaria, C., *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994, p. 96.

## CAPITOLO II

# IL DIRITTO PENALE NELL'ETÀ CONTEMPORANEA

### **1 - Scuola classica e scuola positiva: due concezioni diverse del delitto e della pena**

Francesco Cavalla e Franco Todescan, curatori del volume *Pena e riparazione*<sup>21</sup>, presentano i diversi approcci degli studiosi e filosofi dell'età contemporanea alla pena, al diritto penale e ai metodi più opportuni di riparazione.

Per introdurre il tema è prima necessario dare una definizione di ciò che si intende con pena. In generale, si può affermare che il concetto di pena si riferisce a tutti quei provvedimenti che seguono a una violazione delle leggi vigenti, e che consistono nella sospensione di un bene all'artefice di tale violazione. Nonostante vi sia un dibattito sull'effettivo bisogno dell'applicazione della pena, essa sembra risultare ancora necessaria per raggiungere i tre scopi identificati da Platone all'interno del *Gorgia*<sup>22</sup>, ovvero: la retribuzione, la prevenzione generale e la prevenzione speciale. La pena permetterebbe, quindi, in primo luogo di controbilanciare il danno creato da un reato con un'azione altrettanto dannosa per colui che ha compiuto il delitto, comportandosi come una misura di retribuzione; in secondo luogo, fungerebbe da deterrente e punterebbe a prevenire le violazioni sia a livello della popolazione generale attraverso azioni preventive generali, sia a livello particolare, mettendo in atto specifici provvedimenti preventivi nei confronti di coloro che hanno tendenze a delinquere.

Secondo Cavalla, è, però, necessario affiancare al concetto di "pena" quello di "responsabilità", andandone ad approfondire la definizione. Il termine responsabilità,

---

<sup>21</sup> Cavalla, F., Todescan, F., *Pena e Riparazione*, CEDAM, Padova 2000.

<sup>22</sup> Cavalla, F., Todescan, F., *Pena e Riparazione*, CEDAM, Padova 2000, p. 6.



infatti, assume definizioni contrastanti in base alla scuola di pensiero che si prende in considerazione.

Da una parte vi è la Scuola classica<sup>23</sup> che, presupponendo l'esistenza del libero arbitrio e dell'autodeterminazione, attribuisce all'uomo la capacità di discernere consapevolmente tra ciò che è bene e ciò che è male. In quest'ottica, la responsabilità viene considerata come soggettiva e legata all'esercizio della volontà da parte della persona. Inoltre, secondo i pensatori di questa scuola, il reato per essere tale deve rientrare in una categoria di comportamenti esplicitamente definita e deve essere oggettivo, ovvero deve poter essere osservabile in quanto "azione esterna" che incide sull'andamento degli eventi.

Per quanto riguarda la retribuzione, i pensatori della corrente classica concordano nel definirla "imperfetta", poiché non tutti i reati vengono effettivamente puniti, e che non è possibile valutare la giusta corrispondenza tra l'azione da punire e la pena; nonostante questo, essi sostengono che la pena non possa essere sostituibile e che, se il suo fine non è necessariamente la retribuzione, lo è quello della difesa, come affermato da Carrara.

Dalla parte opposta rispetto al pensiero classico vi è la Scuola positiva<sup>24</sup>, secondo la quale la responsabilità è tutt'altro che soggettiva, bensì esterna. Infatti, il pensiero positivista considera le azioni dell'uomo in chiave deterministica, ovvero come conseguenze di fattori esterni e, quindi, estranee alla volontà. Questa corrente nasce a partire dalla teoria di Cesare Lombroso presentata nel libro *L'uomo delinquente* (1876), che individua l'origine della criminalità in tratti somatici riconoscibili e comuni a tutti i criminali. Il reato viene riconosciuto come un'azione che è al di fuori della moralità, con eccezione di quelle azioni che interferiscono con una serie di fini, detti "beni sociali", indicati dalla società. Il pensiero positivista sostiene, quindi, che il delitto sia un comportamento determinato da fattori esterni riconoscibile prima dell'attuazione dello stesso, e che la pena possa applicarsi perciò a priori. In conclusione, per quanto riguarda

---

<sup>23</sup> Cavalla, F., Todescan, F., *Pena e Riparazione*, CEDAM, Padova 2000, p. 11.

<sup>24</sup> Cavalla, F., Todescan, F., *Pena e Riparazione*, CEDAM, Padova 2000, p. 21.

la responsabilità, ciò che differisce tra le due scuole di pensiero è il luogo di attribuzione causale, interno alla persona per i classici ed esterno ad essa per i positivisti. Per quanto riguarda il reato, invece, si parla di diritto penale “del fatto” nel caso dei classici e “dell'autore” per i positivisti.

Nonostante le differenti prospettive, entrambe le scuole rientrano nell'approccio razionalista e condividono elementi quali l'accidentalità del cattivo comportamento dell'uomo, l'esistenza di una norma assoluta, la conoscenza comune alla maggioranza di quali comportamenti sono approvati e quali no, e la concezione della legge positiva come legge ideale del diritto penale. Inoltre, entrambe le correnti di pensiero si trovano all'interno del Codice Penale Italiano, in quanto vi sono sia misure di attribuzione di una pena che limita la libertà personale, ovvero afflittiva, e sia di una pena preventiva, a seguito di una valutazione della personalità dell'imputato da parte del giudice; accanto a tali misure esistono, però, delle alternative che vanno oltre ai principi classici e positivisti.

Vi è un'ulteriore alternativa alle visioni del diritto penale esposte fino ad ora, ovvero la prospettiva garantistica esposta da Luigi Ferrajoli<sup>25</sup>.

A differenza delle visioni presentate, il garantismo penale vuole superare l'ideologia dell'uomo innocente, ovvero l'idea che l'uomo è per sua natura innocente e che con la volontà potrebbe evitare di compiere atti criminosi, dal momento che la discordanza di opinioni avviene anche tra i cosiddetti uomini innocenti. Questo modello punta, piuttosto, a definire i limiti e le competenze che lo Stato può esercitare come organo punitivo, in modo da creare un sistema di norme che garantisca il più possibile la libertà individuale della maggior parte delle persone; tale insieme di norme assume il nome di “diritto penale minimo” e delinea un sistema di azioni reciproche che assume il termine “prescrittivo”.

Due sono i principi che regolano necessariamente il diritto penale: il principio costitutivo del delitto e il principio costitutivo della pena. Il primo, definisce il reato in base al danno che arreca all'interno dei rapporti sociali, un'azione necessaria affinché vi

---

<sup>25</sup> Cavalla, F., Todescan, F., *Pena e Riparazione*, CEDAM, Padova 2000, p. 76.

possa essere una reazione da parte dello Stato, che a sua volta è vincolato all'effettiva presenza di un'azione dannosa ma anche riconosciuto come potere punitivo dello Stato. Il secondo, definisce la pena come la reazione che segue ad un'azione rea in misura proporzionale ad essa, permettendo che l'ordine venga mantenuto. Quindi, in un ordine prescrittivo, che è basato su reciprocità tra Stato e individuo, il reato costituisce l'azione che arreca danno, mentre la pena costituisce la reazione riparatrice che consegue all'azione.

Lo scopo primario della pena<sup>26</sup> è l'interruzione dell'azione illecita e delle sue conseguenze, e si struttura come riparazione intesa come attuazione di una mediazione tra reo e offeso; questa mediazione ha lo scopo anche di mostrare che riesce ad esistere nonostante il tentativo di interruzione dei rapporti sociali tra le parti a seguito della condotta del reo. Inoltre, il principio costitutivo della pena limita i provvedimenti che si possono mettere in atto, determinando che il reato scaturisce una reazione solo quando esso è stato compiuto con volontà.

La volontarietà del reato è definibile e misurabile attraverso la presenza di: casualità, quando l'azione illecita è l'origine insostituibile del danno; imputabilità, quando non sono riconosciuti altri agenti che hanno provocato il danno; intenzionalità, quando il reato è consapevole e volto alla realizzazione del danno.

Infine, il presupposto della pena è che tutte le vite abbiano valore e che il ruolo dello Stato non sia quello di affliggere di infliggere la pena.

Possiamo concludere dunque che, in base al principio costitutivo della pena, tutti quei provvedimenti che non seguono un'azione illecita e che non si attuano attraverso forme punitive che garantiscano la mediazione tra le parte sociali, non sono giustificati e validi, ma vengono considerati addirittura violenti tanto quanto i crimini che vogliono punire; due esempi sono il caso dell'esecuzione capitale e della carcerazione.

---

<sup>26</sup> Cavalla, F., Todescan, F., *Pena e Riparazione*, CEDAM, Padova 2000, p. 96.

## 2 - Umanizzare la pena

Si vuole ora parlare di come le teorie analizzate nel paragrafo precedente si siano concretizzate attraverso norme e regolamentazioni che vedono l'effettuazione di riparazioni alle pene commesse dal cosiddetto reo, affinché quest'ultimo possa, una volta uscito dal carcere, reinserirsi appieno all'interno della società libera.

Prima di approfondire questi metodi, si voleva esporre l'opinione di Norberto Bobbio<sup>27</sup>, filosofo, giurista e politologo italiano, il quale suddivide i pensatori visti precedentemente in fasi storiche, collegando ad essi diverse fasi dei diritti umani.

Le fasi partono dal periodo giusnaturalista, che vede il passaggio da una cultura teocentrica ad una antropocentrica, passano al periodo settecentesco illuminista dove iniziano ad esserci le prime "dichiarazioni dei diritti", fino all'ultima fase, quella contemporanea, dove i diritti non sono più astratti, ma universali e positivi e trovano espressione in carte e dichiarazioni riconosciute internazionalmente.

Questo collegamento filosofico-giuridico ai diritti umani, ha trovato riscontro nella realtà, all'interno della quale la procedura e il diritto penale vengono influenzati dalle teorie filosofiche contemporanee, determinando così l'andamento e il fine ultimo della pena.<sup>28</sup>

A conferma di questo, e ricollegandosi a quel che si diceva all'inizio del paragrafo, si vogliono citare alcune carte e dichiarazioni internazionali che parlano di come la pena debba essere conforme a ciò che sostengono le dichiarazioni sui diritti umani.

Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" (art 1) e "nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti" (art 5), fa, quindi, parte dei diritti umani il ricevere una pena al crimine commesso che sia il più possibile umana e ragionevole.

---

<sup>27</sup> Cavalla, F., Todescan, F., *Pena e Riparazione*, CEDAM, Padova 2000, p. 113.

<sup>28</sup> Cavalla, F., Todescan, F., *Pena e Riparazione*, CEDAM, Padova 2000, p. 112.

L'applicazione statale di questo principio penale, si trova all'interno della Costituzione Italiana all'articolo 27 comma 3, il quale dice che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"<sup>29</sup>, perciò la pena deve essere umana e avere un fine rieducativo più che punitivo, affinché possa esserci un reinserimento del reo all'interno della società.

Il processo di reinserimento sociale può avvenire in diversi modi a seconda delle peculiarità della persona che ha commesso il crimine e della situazione in cui si trova e/o che ha creato con le sue azioni. La legge 354 del 26 luglio 1975 introduce le misure alternative alla detenzione che si riassumono in: semilibertà, detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale.<sup>30</sup>

La misura sulla quale ci si concentra non è una misura alternativa alla detenzione, ma un metodo rieducativo del detenuto che lo formi e lo aiuti ad un futuro reinserimento all'interno della società. Il progetto è quello di inserire i detenuti all'interno di un piano di lavoro professionalizzante che rispecchi la struttura e le dinamiche lavorative che si trovano nella società libera. Questa tipologia di lavoro viene regolamentata dalla riforma penitenziaria del 1975<sup>31</sup>, attraverso la quale il lavoro diventa essenziale per il reinserimento sociale del detenuto, e si può svolgere sia all'interno del carcere, definito lavoro "intramurario", che al suo esterno, definito lavoro "extramurario".

Questo tipo di misura prevede varie figure di sostegno, come, ad esempio, gli educatori sociali, i professionisti che insegnano il lavoro e i responsabili dell'ente del progetto che si occupa di questa misura, che si occupano di seguire i detenuti e accompagnarli nel loro percorso di formazione. Queste figure sono fondamentali, soprattutto per i detenuti che non hanno all'esterno del carcere una cerchia stabile di affetti e conoscenti che

---

<sup>29</sup> Stinchelli E., *La rieducazione del condannato: analisi delle finalità della pena nell'ordinamento penale e penitenziario italiano*, in «DirittoConsenso», 22 ottobre 2021: <https://www.dirittoconsenso.it/2021/10/22/la-rieducazione-del-condannato/>

<sup>30</sup> Stefani, G., *Le alternative al carcere come strumento di reinserimento sociale: il caso italiano*, "Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza", 10 (3) (2016), pp. 7-18.

<sup>31</sup> Mastrangelo, M.G., Magistro, G., (2012), *Progetti per il reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex detenuti: alcune buone pratiche realizzate in Italia*: <https://www.isfol.it/Istituto/chi-siamo/dipartimento-sistemi-formativi/cooperazione-transnazionale-1/progetto-social-1/SocialCompendium.pdf>

possano aiutarli a reinserirli al meglio all'interno della società libera. Infatti, il vero ostacolo che il reinserimento deve affrontare è quello dell'assenza di una rete di sostegno all'esterno del carcere.

Il lavoro, quindi, funge da mezzo per rendere il detenuto indipendente, garantendogli un sostegno volto al miglioramento del benessere psicologico-sociale e alla presa di consapevolezza del suo valore attivo e produttivo all'interno della società.<sup>32</sup>

## 2.1 - La variabile “recidiva”

In questo sotto paragrafo verrà analizzata l'effettiva efficacia dei progetti di reinserimento sociale, andando a prendere come parametro di giudizio principale la percentuale di recidiva degli ex detenuti.

Secondo le statistiche, in Italia, il tasso di recidiva per gli ex detenuti è di circa il 70%<sup>33</sup>, dovuto per lo più alla difficoltà di venire assunti e di trovare lavoro a causa dello stigma lasciato dall'essere stati in carcere e di una fedina penale sporca.

A tal proposito, i metodi di reinserimento sociale che riguardano l'insegnamento di un lavoro durante il periodo di sconto della pena, sono quelli più adeguati per riempire il CV con esperienze lavorative e dimostrare, insieme ai report sul comportamento fatti dagli educatori, l'utilità sociale del soggetto in questione.

Infatti, il tasso di recidiva degli ex-detenuti che hanno svolto attività rieducative durante il periodo di detenzione è del solo 20%<sup>34</sup>, una differenza considerevole rispetto ai soggetti che non vengono inseriti in questa tipologia di progetti.

Come è già stato detto in precedenza, di fondamentale importanza per diminuire le possibilità di recidiva e promuovere l'integrazione sociale, non solo sono importanti i

---

<sup>32</sup> Mastrangelo, M.G., Magistro, G., (2012), *Progetti per il reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex detenuti: alcune buone pratiche realizzate in Italia*: <https://www.isfol.it/Istituto/chi-siamo/dipartimento-sistemi-formativi/cooperazione-transnazionale-1/progetto-social-1/SocialCompendium.pdf>

<sup>33</sup> ASP Bologna, (2021), *Carcere ed ex persone detenute: come si può intervenire per contenere i rischi di recidiva*. Disponibile da: <https://www.aspbologna.it/liberi-dentro-eduradio/servizi-erogati/inclusione-sociale/liberi-dentro-eduradio/carcere-ed-ex-persone-detenute-come-si-puo-intervenire-per-contenere-i-rischi-di-recidiva>.

<sup>34</sup> Lizzeri, G., (2021), *Detenuti e prigionieri* <https://welforum.it/detenuti-e-prigionieri/>

progetti durante il periodo della pena, ma anche il “supporto sociale” che aspetterà l'ex detenuto una volta uscito. Questo supporto, il quale contribuisce a dare all'individuo validità e sicurezza, aiutandolo così ad affrontare probabili situazioni di crisi e stress, è composto dai membri famigliari e gli amici stretti, i quali devono, però, rientrare nella categoria di relazioni “positive”, altrimenti, se rientrano nella tipologia definita “negativa”, aumentano le probabilità che l'ex-detenuto torni ad assumere vecchi comportamenti, a causa di stress e tensione creati da queste relazioni, cosiddette “tossiche”<sup>35</sup>.

Ci sono diversi tipi di assistenza quando si parla di supporto sociale, ma si possono far rientrare in due categorie generali<sup>36</sup>: il supporto strumentale e il supporto emotivo.

La prima categoria include aiuto materiale, come può essere un aiuto economico, o l'aiuto a trovare e sistemare una casa, e l'aiuto in risorse, come la ricerca di un lavoro e di servizi sociali. Nella seconda categoria rientrano tutte quelle relazioni che fanno sentire una persona amata e valida, così come anche il poter comunicare le proprie emozioni senza la paura di essere giudicati e sentirsi rispettati.

Tornando a parlare dei progetti di reinserimento, la maggior parte dei carcerati non sono così fortunati da poter essere i soggetti scelti per entrare a farne parte, avendo così poco supporto durante il periodo di detenzione, per poi, una volta finito, rientrare in società con gli stessi, o più, problemi di prima dell'arresto. Molti studi, infatti, dimostrano che l'indice di persone con malattie mentali come schizofrenia, stress post-traumatico e bipolarismo, è dalle due alle quattro volte più alto tra i carcerati rispetto alla popolazione generale<sup>37</sup>. Nonostante questi dati, una volta scontata la pena, la persona viene lasciata senza supporto in società, con l'aspettativa che non torni a compiere reati di alcun tipo, aspettativa che, ovviamente, con le premesse date, è poco realistica e realizzabile. Per quanto sia stato largamente dimostrato che il miglior modo per

---

<sup>35</sup> Leverentz, A., Chen, E., Y., Christian, J., *Beyond recidivism*, New York University Press, New York 2020, p. 201.

<sup>36</sup> Leverentz, A., Chen, E., Y., Christian, J., *Beyond recidivism*, New York University Press, New York 2020, p. 197.

<sup>37</sup> Gideon, L., Hung-En Sung, *Rethinking Corrections: Rehabilitation, Reentry, and Reintegration*, SAGE Publications, Thousand Oaks 2011, p. 7.

riabilitare il reo sia attraverso l'allenamento ad un lavoro ed educarli attraverso programmi mirati durante il periodo di carcerazione, molte prigioni non hanno i soldi, o il budget abbastanza prospero, e le disponibilità statali non permettono a tutti i detenuti le stesse possibilità di partecipare a progetti di reinserimento<sup>38</sup>. Un articolo del 2017 di Antigone<sup>39</sup>, associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, dimostra come in Italia solo il 6% delle risorse del DAP (Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria) è destinato al reinserimento in società dei carcerati.

Data la scarsità di risorse investibili nelle misure di reinserimento, e il problema del sovraffollamento carcerario, altre opzioni potrebbero essere le misure alternative al carcere, come l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, che propongono una visione non carcerocentrica quando si tratta della pena, affinché si possa diminuire il tasso di recidiva in modo diverso e attuare una reale politica deflattiva<sup>40</sup>.

In conclusione, riprendendo la domanda iniziale al paragrafo, e analizzando i dati di diversi studi, si può ben vedere che i programmi di reinserimento sociale funzionano, soprattutto ad educare un detenuto ad un comportamento più corretto da riproporre una volta rientrato nella società libera. I problemi rimangono la poca disponibilità economica delle carceri che non permette un investimento completo su tutti i detenuti, ma solo su una parte di essi, usando come discriminante della scelta il comportamento del detenuto, il suo percorso e il reato commesso.

---

<sup>38</sup> Gideon, L., Hung-En Sung, *Rethinking Corrections: Rehabilitation, Reentry, and Reintegration*, SAGE Publications, Thousand Oaks 2011, p. 13.

<sup>39</sup> Brioschi, F., (2017), *Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato*: <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-costi-del-carcere/>

<sup>40</sup> Ronco, D., *In alternativa. Numeri, tipologie e funzioni delle misure alternative*, Antigone, Roma 2017.



# **CAPITOLO III**

## **DALL'UMANIZZAZIONE DELLA PENA AL REINSERIMENTO SOCIALE: IL CASO COOPERATIVA GIOTTO**

In questo capitolo verrà presentato un esempio concreto di lavoro intramurario volto a favorire il reinserimento di ex-carcerati all'interno della società libera. Il caso riportato di seguito è quello della cooperativa Giotto, un ente che a partire dal 2004<sup>41</sup> si è unito all'azienda Workcrossing, con lo scopo di far svolgere un lavoro di ristorazione ai detenuti all'interno del carcere "Due Palazzi" di Padova. Inizialmente il progetto prevedeva la produzione di soli panettoni ma, con il passare del tempo e a seguito del successo ottenuto, si è allargato fino a prevedere un banco di vendita con la produzione di gelati, dolci da forno e dolci di pasticceria fresca.

### **1 - Il progetto Giotto**

A seguire, la presentazione del progetto attraverso le parole di uno dei responsabili del progetto, il signor Roberto Polito, ricavate da un'intervista fatta dall'autrice.<sup>42</sup>

I fondatori del progetto sono il presidente, Matteo Marchetto, il quale gestisce principalmente la parte sociale, il capo pasticcere Matteo Concolato e il responsabile della parte marketing, Roberto Polito. Un'altra figura di riferimento è quella della psicologa, Martina Valetto, che segue i ragazzi nella parte psico-emotiva e partecipa ogni 15 giorni a delle riunioni con il gruppo di responsabili, durante le quali si discute degli approcci migliori da intraprendere nella gestione dei detenuti che partecipano al progetto.

---

<sup>41</sup> Pasticceria Giotto: Il progetto sociale: [https://www.pasticceriagiotto.it/it\\_IT/progetto-sociale](https://www.pasticceriagiotto.it/it_IT/progetto-sociale).

<sup>42</sup> Questa intervista è stata svolta dall'autrice in data giovedì 13 ottobre 2022 tramite telefono cellulare.

La Cooperativa Giotto lavora da più di quarant'anni con i carcerati<sup>43</sup> per offrire loro una gestione del tempo migliore durante il periodo di detenzione, offrendo diverse tipologie di lavoro come gestione e manutenzione del verde pubblico e privato, pulizie industriali e civili, raccolta rifiuti, e molto altro.

<<17 anni fa la Cooperativa Giotto ha chiamato la mia azienda di ristorazione, Workcrossing, per gestire le cucine del carcere, non come servizio pubblico, ma come servizio ai detenuti.>><sup>44</sup>

All'inizio gli chef coinvolti nel progetto erano due e gestivano dieci carcerati per volta per preparare da mangiare a circa 800 detenuti. Il lavoro era dinamico e stimolante, tanto da voler creare qualcosa di più ambizioso: l'anno dopo nasce l'idea di portare all'interno del carcere un laboratorio di pasticceria. Inizialmente, data la poca disponibilità di spazi, staff e personale, i pasticceri erano pochi e il lavoro coinvolgeva solo due/tre dei ragazzi detenuti.

Col l'aumento delle vendite, la possibilità economica è aumentata, tanto da poter arrivare a coinvolgere un totale di quattro pasticceri e quaranta carcerati. I ragazzi coinvolti hanno un lavoro part-time effettivo: retribuito, garantisce ferie e fa curriculum. La scelta del part-time è dovuta al poter permettere più detenuti di partecipare al progetto, infatti, dato lo spazio ridotto del laboratorio, se venisse dato un lavoro a tempo pieno, i ragazzi coinvolti dovrebbero essere solo la metà.

Si è passati dall'aver un solo punto vendita, in via Forcellini (Padova), a più di duecento punti vendita in Italia che rivendono i prodotti Giotto.

<<La prima espansione di nostri punti vendita, e quindi non di *retails*, è stata nel 2017, con l'apertura della Gelateria Giotto in via degli Eremitani, poi spostata nel 2020 in via Roma. La nostra apertura più recente è quella della Pasticceria Giotto in Corso Milano a dicembre 2021.>><sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Officina Giotto: Cooperativa Giotto: [https://www.officinagiotto.com/officina\\_giotto/cooperativa\\_sociale\\_giotto/](https://www.officinagiotto.com/officina_giotto/cooperativa_sociale_giotto/).

<sup>44</sup> Polito, R., (13 ottobre 2022).

<sup>45</sup> Polito, R., (13 ottobre 2022).

L'obiettivo, una volta raggiunta una certa stabilità economica, è quello di aprire altri punti vendita Giotto, sia di gelateria che di pasticceria, in altre città del Veneto.

I primi obiettivi, che sono tuttora il filo conduttore della policy del progetto, erano quelli di puntare principalmente alla creazione di un prodotto artigianale di alta qualità, e che quindi la parte sociale fosse una conseguenza di questo progetto.

<<Abbiamo sempre creduto che, attraverso il lavoro, una persona che ha commesso un reato potesse apprendere disciplina, costanza e senso di responsabilità, ma non abbiamo mai voluto sostituire il compito degli educatori. Per questo, ci siamo sempre concentrati maggiormente sul prodotto, cercando di andare oltre l'aspetto sociologico.>><sup>46</sup>

I primi traguardi riscontrati sono stati quelli sul mercato, infatti, l'alta richiesta e la grande vendita di un prodotto indica che questo sia apprezzato dai consumatori. Dopo solo qualche anno il Gambero Rosso ha contattato il progetto per far partecipare il panettone Giotto insieme ad altri panettoni italiani per stilare una lista dei migliori. La valutazione è stata obiettiva, guardava alla qualità e non alla provenienza del prodotto, per questo, l'essere risultati per più volte, nel corso degli anni, tra i migliori 10 panettoni in Italia, è stato per il progetto un grande risultato. Questo perché non c'è stato alcun tipo di favoritismo per la causa sociale, ma solo un giudizio obiettivo sulla bontà del prodotto.

Altri traguardi sono stati poi i molti riconoscimenti da diversi critici e da diverse testate giornalistiche.

<<Lo scorso Natale il «New York Times» ha parlato di noi dopo aver visitato in persona il nostro laboratorio all'interno del carcere. Questa notizia ha rimbalzato per il mondo, facendo parlare di noi positivamente in più Stati.>><sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Polito, R., (13 ottobre 2022).

<sup>47</sup> Polito, R., (13 ottobre 2022).

Dopo l'esperienza lavorativa all'interno del carcere, molti ex-detenuati sono riusciti a reinventarsi una nuova vita, venendo assunti in negozi di ristorazione, grazie solo al lavoro svolto che faceva da curriculum. Alcuni di loro hanno preso la decisione di aprire un loro negozio. Uno dei nostri ragazzi citati dal responsabile durante l'intervista, è tornato nel suo paese d'origine, in Albania, ed ha aperto una pasticceria; un altro ha aperto una pasticceria a Modena e ha avuto fin da subito un buon riscontro da parte del pubblico, sia per quanto la qualità del prodotto, sia per quanto il servizio del locale.

Il progetto Giotto, dunque, non solo ottiene risultati nell'ambito della critica gastronomica, ma anche e soprattutto nell'ambito sociale, dando una nuova possibilità a chi pensava di non averne.

<<Vorrei aggiungere che, l'effettiva bontà del prodotto, va a pari passo con quella del progetto, e questo si può vedere nell'indice di recidiva. Infatti, chi esce dal carcere dopo aver lavorato al nostro progetto, ha un tasso di recidiva che arriva al di sotto del 10%.>><sup>48</sup>

## **2 - L'esperienza come dipendente Giotto**

In aggiunta a quanto detto precedentemente, e per offrire un punto di vista differente al progetto, viene aggiunta l'esperienza personale dell'autrice della tesi come studentessa-lavoratrice all'interno dell'azienda Workcrossing.

L'esperienza lavorativa comprende il periodo di un anno, dal mese di giugno dell'anno 2021, al mese di settembre di questo anno. Il lavoro si è svolto in uno dei punti vendita dell'azienda, nello specifico nella gelateria in via Roma. In questo modo è stato possibile l'apprendimento, e la vicinanza, per l'autrice della realtà delle misure alternative alla pena e dei progetti che permettono una facilitazione al reinserimento sociale.

Nel periodo di formazione lavorativa, il progetto è stato presentato con la massima cura, affinché anche i dipendenti del punto vendita potessero far conoscere i valori della cooperativa ai clienti che chiedessero il significato della provenienza dal carcere dei

---

<sup>48</sup> Polito, R., (13 ottobre 2022).

prodotti acquistati. Infatti, non si stava solo vendendo in prodotto per un ricavo di tipo economico, ma si è sempre cercato di sensibilizzare il pubblico ad una realtà di cui spesso non si parla, o se se ne parla, lo si fa nel modo sbagliato.

Non sempre le reazioni all'apprendimento della provenienza dei prodotti da parte dei clienti è stata positiva. È capitato che venisse messa in dubbio la qualità del gelato perché prodotto all'interno carcere, oppure che venissero espressi giudizi e opinioni se fosse giusto o meno dare lavoro e retribuire chi avesse commesso un reato.

La maggior parte delle volte, però, le reazioni sono state positive. Spesso è capitato che i clienti si fermassero a chiedere ulteriori informazioni su come funzionasse il progetto, sulla sua storia e sui suoi valori. Molte persone non sapevano dell'esistenza di progetti di questo tipo, e una volta ascoltata la spiegazione del progetto Giotto, erano positivamente sorpresi dalla possibilità di insegnare un lavoro utile ai detenuti, a modo che riuscissero, una volta usciti, a reinserirsi nella società come un cittadino qualsiasi.

Durante l'anno di lavoro è stato permesso ai dipendenti di entrare in carcere e conoscere la realtà che si trova al suo interno. Nel Novembre dello scorso anno, dopo aver sorpassato diverse misure di sicurezza, è stato proprio Roberto Polito, di cui già sopra si è parlato, ad occuparsi della parte iniziale della visita. Il responsabile ha raccontato il progetto, soffermandosi sulla storia di alcuni detenuti che hanno seguito, e del loro percorso che non è stato solo di tipo rieducativo, ma un percorso personale alla riscoperta di se stessi.

Si è, poi, visitato il laboratorio, all'interno del quale i detenuti scelti svolgevano il lavoro di pasticceria, seguiti dai professionisti Matteo Concolato e Marco Michelotto, i quali hanno mostrato le stanze in cui si svolgevano le diverse mansioni, e raccontato il modo in cui si svolgeva la giornata lavorativa tipo, sia per loro che per i detenuti, nel laboratorio. Si sono poi soffermati sulla modalità di preparazione dei dolci di pasticceria secca, seguita da quella della pasticceria fresca, ed infine su quella del gelato.

Mentre veniva visitato il magazzino, è stata sottolineata la modalità di scelta di ogni ingrediente lì presente, dalla farina, al latte, al burro, o al cioccolato, la ricerca del

meglio che si potesse trovare sul mercato, da poter poi utilizzare per le loro ricette, era minuziosa e laboriosa.

È saltata all'occhio la cura con la quale ogni cosa viene fatta all'interno del laboratorio, la stessa che viene utilizzata nel portare avanti gli ideali della cooperativa.

Questa esperienza come dipendente è stata ciò di più lontano dalle tipiche, purtroppo, esperienze alienanti di un lavoro in negozio. È stata, di fatto, una testimonianza diretta di come funziona un progetto sociale di reinserimento e di come sia un'esperienza umanizzante non solo per gli ex-detenuti, ma anche per i lavoratori che ne fanno parte.

Uno dei termini con cui definirei questa esperienza è "trasparenza", sia per il trattamento della persona lavoratrice, che per l'onestà e la correttezza che l'azienda ha sempre dimostrato.

La cooperativa Giotto è un esempio della direzione giusta da prendere in ambito lavorativo: valori saldi e umano-centrici e grande forza di volontà di cambiamento.

## CONCLUSIONI

La ricerca socio-filosofica svolta in questa tesi è stata rilevante per capire l'evoluzione del fine della pena nel corso dei secoli a partire dalla fine del XVII secolo per arrivare ai giorni d'oggi, dando importanza ad alcuni autori che hanno sviluppato una visione della pena umana e umanizzante.

Solo grazie a questo percorso si è potuti arrivare a formulare leggi che garantissero e proteggessero il diritto al lavoro e alla rieducazione dei detenuti per aiutarli ad avere nuovi strumenti per affrontare una nuova tipologia di vita.

Sono molti gli studi citati nel corso di questa opera che dimostrano il significativo effetto positivo che hanno i progetti di reinserimento sociale che preparano sia il detenuto a rientrare nella società, sia la società ad accoglierli. Nello specifico è notevole quanto l'aver o meno una rete di persone di supporto cambi di molto la percentuale di successo di rientro in società dell'ex-detenuto. È, quindi, stato dimostrato ampiamente che rieducare ad una vita più consapevole un detenuto non avvantaggia solo lui e il suo futuro, ma anche quello della società libera.

A sottolineare l'importanza e l'efficacia nel credere alle persone e ai loro percorsi rieducativi, questa tesi si è voluta soffermare anche sull'indice di recidiva, il quale scende al di sotto del 10% per i soggetti che hanno preso parte a questi progetti.

La sensibilizzazione a questi temi è necessaria per educare tutte le persone ad una maggiore empatia ed una maggiore comprensione dell'altro, per questo, ad oggi, i progetti di reinserimento sociale stanno avendo successo sia tra le carceri italiane che in quelle all'estero.





## BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA

ASP Bologna, (2021), *Carcere ed ex persone detenute: come si può intervenire per contenere i rischi di recidiva*. Disponibile da: <https://www.aspbologna.it/liberi-dentro-eduradio/servizi-erogati/inclusione-sociale/liberi-dentro-eduradio/carcere-ed-ex-persone-detenute-come-si-puo-intervenire-per-contenere-i-rischi-di-recidiva>;

Audegean, Ph., (2014), *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, Carocci, Roma;

Beccaria, C., (2000), *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino;

Brioschi, F., (2017), *Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato*. Disponibile da: <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-costi-del-carcere/>;

Cattaneo, M., (1974), *La filosofia della pena nei secoli 17 e 18*, De Salvia, Ferrara;

Cavalla, F., Todescan, F., (2000), *Pena e Riparazione*. CEDAM, Padova;

Dolcini, E., (2006), *Manuale di Diritto Penale*, Giuffrè, Milano;

Fiore, C., Fiore, S., (2020), *Diritto Penale*. Utet Giuridica, Torino;

Gideon, L., Hung-En Sung, (2011), *Rethinking Corrections: Rehabilitation, Reentry, and Reintegration*, SAGE Publications, Thousand Oaks;

Ippolito, D., (2016), *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Donzelli, Roma;

Leverentz, A., Chen, E., Y., Christian, J., (2020), *Beyond recidivism*, New York University Press, New York;

Lizzeri, G., (2021), *Detenuti e prigionieri*: <https://welforum.it/detenuti-e-prigionieri/>;

Mastrangelo, M.G., Magistro, G., (2007), *Progetti per il reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex detenuti: alcune buone pratiche realizzate in Italia*. Disponibile da: <https://www.isfol.it/Istituto/chi-siamo/dipartimento-sistemi-formativi/cooperazione-transnazionale-1/progetto-social-1/SocialCompendium.pdf> ;

Officina Giotto: Cooperativa Giotto: [https://www.officinagiotto.com/officina\\_giotto/cooperativa\\_sociale\\_giotto/](https://www.officinagiotto.com/officina_giotto/cooperativa_sociale_giotto/);

Pasticceria Giotto: Il progetto sociale: [https://www.pasticceriagiotto.it/it\\_IT/progetto-sociale;](https://www.pasticceriagiotto.it/it_IT/progetto-sociale;)

Ronco, D., (2017), *In alternativa. Numeri, tipologie e funzioni delle misure alternative*: [https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-misure-alternative/;](https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-misure-alternative/)

Stefani, G., (2016), *Le alternative al carcere come strumento di reinserimento sociale*: [https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/fulldisplay?docid=cdi\\_crossref\\_primary\\_10\\_14664\\_rcvs\\_631&context=PC&vid=39UPD\\_INST:VU1&lang=it&search\\_scope=MyInst\\_and\\_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,reinserimento%20sociale&offset=0;](https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_14664_rcvs_631&context=PC&vid=39UPD_INST:VU1&lang=it&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,reinserimento%20sociale&offset=0;)

Stinchelli, E., (2021), *La rieducazione del condannato*: [https://www.dirittoconsenso.it/2021/10/22/la-rieducazione-del-condannato/.](https://www.dirittoconsenso.it/2021/10/22/la-rieducazione-del-condannato/)

## RINGRAZIAMENTI

Alle donne della mia vita.

A Wilma, che ha sempre creduto in me;

A Beatrice, che mi ha insegnato a vedere il bello delle cose e nelle persone;

A Veronica, perché condividiamo lo stesso fervore per la vita;

Ad Agnese, l'unica che sa calmare il mio animo irrequieto;

Ad Annachiara, e a tutti i personaggi che ha saputo interpretare per me;

A Maddalena A., ha ridato sapore al caffè;

Ad Annalisa, che mi ha vista prima ancora di conoscermi;

A Francesca, e alle seconde possibilità;

Ad Aisia, posto sicuro nel quale torno quando mi sento persa;

A Monica, e ai nostri silenzi condivisi;

A Mathilde, e alla sua dolcezza spiazzante;

A Jenny, e all'incredibile forza che risiede nella sua fragilità;

Ad Alice, che ad ogni abbraccio mi ha ricordato di che forma fossi fatta;

A Marta, che mi ha portato di nuovo la primavera.

Infine, a Fausto che le donne non le ha mai capite. Mi ha insegnato che per amare non c'è bisogno di capire.